

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese N. 9/2018/ DEL 21/12/2018

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 del cod. civ. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che disciplina il registro delle Imprese, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;

Visto l'art. 2490 c.c. che all' ultimo comma stabilisce " Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495";

Considerato che la norma si inquadra tra gli strumenti atti a consentire la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società in liquidazione presumibilmente non più esistenti;

Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del registro imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

Preso atto della necessità di un provvedimento di cancellazione del giudice del Registro imprese;

Considerata la necessità di comunicare alle società e ai liquidatori l'avvio del procedimento di cancellazione;

Considerato altresì che la maggioranza delle società interessate non ha mai comunicato al registro imprese la propria PEC, che nel caso di avvenuta comunicazione la PEC risulta ormai revocata e che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata, oltre che gravosa, risulterebbe priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei liquidatori risultante in visura;

Rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi peraltro soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Tenuto conto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che la legge n. 69/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di L'Aquila;

Valutato che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca quindi valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

Verificata la possibilità di ottenere, dalla società in house Infocamere S.c.p.a., gli elenchi delle società di capitali in liquidazione iscritte presso il Registro Imprese di L'Aquila per le quali risulti il mancato deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi;

DISPONE

1) che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma del codice civile avvengano mediante pubblicazione per quarantacinque giorni nell'albo camerale on line e nella sezione Registro Imprese del sito internet della Camera di Commercio di L'Aquila ai sensi dell'art. 8 - comma 3 - della legge n. 241/1990;

2) di provvedere a pubblicare con le stesse modalità e per le stesse finalità l'elenco delle società destinatarie della comunicazione;

3) di provvedere a fornire comunicazione agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed alle associazioni di categoria dell'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio;

4) di trasmettere al Giudice del Registro l'elenco delle società che non provvederanno a richiedere motivata interruzione del predetto procedimento nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione prevista al punto sub 2), affinché ne disponga la loro cancellazione dal Registro delle Imprese e ne ordini l'iscrizione ai sensi dell'articolo 2191 del Codice Civile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E P.O.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Fausta Emilia Clementi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.